



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA Sede di Napoli

D.P. n. 22/2020/Sede
Prot. n. 1075/S.G. del 3.06.2020

IL PRESIDENTE

VISTI l'art. 31, l. 27 aprile 1982, n. 186, e l'art. 15 della delibera assunta in data 18 gennaio 2013 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

VISTI gli artt. 4 e 11 delle Norme di attuazione al codice del processo amministrativo;

VISTO l'art. 84 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge con l. 24 aprile 2020 n. 27, rubricato "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa", e segnatamente il co. 4, lett. d), del medesimo articolo che contempla "*l'adozione di direttive vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato*";

VISTO l'art. 4 del d.l. 30 aprile 2020 n. 28, rubricato "Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa";

VISTO il Decreto Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, in GURI n. 135 del 27 maggio 2020, recante le "Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti";

VISTI le Linee Guida del Presidente del Consiglio di Stato del 25 maggio 2020 sulle udienze da remoto con la partecipazione degli Avvocati ed il Protocollo di intesa tra Presidente del Consiglio di Stato e l'Avvocatura dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e le Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti, sottoscritto in data 25/26 maggio 2020, per lo svolgimento delle udienze da remoto ex art. 4 d.l. n. 28/2020, entrambi oggetto di pubblicazione sul sito pubblico della Giustizia Amministrativa;

VISTO il proprio Decreto n. 14/2020 recante, tra l'altro, indicazioni per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale ai sensi dell'art. 84, co. 5 e 6, presso questo Tribunale;

RITENUTA l'opportunità di adottare ulteriori misure, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 84 del d.l. n. 18/2020, come convertito in legge e modificato dall'art. 4 d.l. n. 28/2020, per assicurare

l'uniforme svolgimento, presso la Sede di Napoli del TAR della Campania, della discussione orale "telematica" di cui al co. 1 dell'art. 4 del citato d.l. n. 28/2020, in coerenza con le Linee Guida del Presidente del Consiglio di Stato del 25 maggio 2020 ed il Protocollo di intesa sottoscritto in data 25/26 maggio 2020;

SENTITI i rappresentati del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, dell'Avvocatura della Regione Campania e delle Associazioni degli Avvocati Amministrativisti operanti nella circoscrizione del Tribunale, nel corso delle riunioni telematiche svoltesi in data 25 e 28 maggio 2020;

SENTITI i Presidenti delle Sezioni interne ed il Segretario Generale;

DECRETA

Art.1

Per le udienze pubbliche e camere di consiglio calendarizzate nei mesi di giugno e luglio 2020 continueranno a trovare applicazione le disposizioni di cui al co. 5 dell'art. 84 del d.l. n. 18/2020, convertito in legge con l. 24 aprile 2020 n. 27 e come modificato dall'art. 4 del d.l. 30 aprile 2020 n. 28, secondo il quale: *"... in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omissis ogni avviso. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto del secondo periodo del comma 1, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l'ulteriore e più sollecito svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui all'articolo 73, comma 1, del codice del processo amministrativo sono abbreviati della metà, limitatamente al rito ordinario."*

Giova ribadire che:

- detta disciplina risulta applicabile tanto alle udienze pubbliche che alle camere di consiglio, sia cautelari che per gli altri riti camerale;
- le camere di consiglio e le udienze pubbliche si svolgeranno "da remoto", ai sensi del c. 6 dell'art. 84 d.l. n. 18/2020, mediante l'utilizzo degli strumenti hardware e software individuati nel Decreto Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, in GURI n. 135 del 27 maggio 2020, recante le "Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti";
- il regime ordinario sarà quello del passaggio in decisione allo stato degli atti depositati, ivi comprese le brevi note che è facoltà depositare sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione, così realizzando una ipotesi di contraddittorio scritto;

- nei giudizi cautelari potrà essere disposta la definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, *“omesso ogni avviso”*;
- solo su istanza proposta dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note potrà essere disposta, ove ne ricorrano ancora i presupposti, la rimessione in termini in relazione agli adempimenti che non sia stato possibile compiere nel rispetto dei termini ordinari per effetto della sospensione dei termini di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 84 del d.l. n. 18/2020, ed essere adottato ogni conseguente provvedimento per l'ulteriore e più sollecito svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui all'articolo 73, comma 1, del codice del processo amministrativo sono abbreviati della metà, *“limitatamente al rito ordinario”*;
- deve quindi ritenersi che la mancata richiesta della parte di rimessione in termini comporterà la sostanziale rinuncia ai termini eventualmente non pienamente maturatisi e consentirà il passaggio in decisione allo stato degli atti;
- deve ancora ritenersi che la eventuale istanza di parte, da presentarsi sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione, dovrà essere specificamente motivata con riferimento al/ai termine/i *“che ... non sia stato possibile osservare”* e la rimessione in termini dovrà riferirsi al/ai relativo/i adempimento/i con fissazione, nell'ambito di quelli previsti dall'art. 73, co. 1, c.p.a., di nuovo/i termine/i dimezzato/i (per i riti ordinari);
- eventuali istanze di rinvio proposte per motivazioni diverse saranno prese in considerazione secondo gli ordinari criteri di apprezzamento.

ART. 2

Per le udienze pubbliche e camere di consiglio calendarizzate nei mesi di giugno e luglio 2020, ai sensi dell'art. 4 del d.l. 30 aprile 2020 n. 28, *“può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito, mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. L'istanza è accolta dal presidente del collegio se presentata congiuntamente da tutte le parti costituite. Negli altri casi, il presidente del collegio valuta l'istanza, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto. Se il presidente ritiene necessaria, anche in assenza di istanza di parte, la discussione della causa con modalità da remoto, la dispone con decreto. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica, almeno un giorno prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli*

avvocati e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce i tempi massimi di discussione e replica.”.

Art. 3

Con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, in GURI n. 135 del 27 maggio 2020, e pubblicato sul sito internet pubblico della G.A., recante le “Regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti” sono state emanate le necessarie Norme e Specifiche tecniche relative alla effettuazione della “*discussione orale*” telematica.

Inoltre, con le Linee Guida del Presidente del Consiglio di Stato del 25 maggio 2020 sulle udienze da remoto con la partecipazione degli Avvocati e con il Protocollo di intesa tra Presidente del Consiglio di Stato e l’Avvocatura dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e le Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti, sottoscritto in data 25/26 maggio 2020, per lo svolgimento delle udienze da remoto ex art. 4 d.l. n. 28/2020, entrambi oggetto di pubblicazione sul sito internet pubblico della G.A., sono state diramate indicazioni interpretative e operative per una applicazione della nuova disciplina il più possibile piana e condivisa.

Significativo appare il ricorso allo strumento del “protocollo”, riconducibile al comma 2 dell’art. 2 del codice del processo amministrativo, in quanto informato “*ai principi di cooperazione e lealtà processuale, nell’ambito di un percorso teso a stimolare le migliori pratiche, diffondere l’informazione e l’invito alla leale collaborazione tra magistrati amministrativi e avvocati e tra gli avvocati, raccogliere l’adesione delle Parti ad alcune soluzioni di buon senso e valorizzare il contributo partecipativo e fattivo di tutte le componenti della Giustizia amministrativa, in uno sforzo comune che consenta di affrontare al meglio e con il giusto spirito questa fase processuale “emergenziale” ai fini della “realizzazione della ragionevole durata del processo” e per evitare non giustificati differimenti e ritardi nella ordinata e tempestiva trattazione dei giudizi.*

Art. 4

Tra i punti più significativi delle Linee Guida e del Protocollo, salva la libertà interpretativa delle norme processuali riservata a ciascun Giudicante, appare opportuno sottolineare e ribadire:

- **Rapporto dell’art. 4 d.l. n. 28/2020 con l’art. 84 del d.l. n. 18/2020:** *È preferibile una ricostruzione duale dei riti delineati dalla normativa, senza ibridazione alcuna fra gli stessi: a) se è stata chiesta la discussione orale, si applica esclusivamente l’art. 4, comma 2, del d.l. n. 28/2020 con tutte le sue previsioni “interne” in tema di discussione*

orale e di modalità alternative alla discussione orale; in particolare, se venga richiesta la discussione da una sola parte, nulla vieta che l'altra partecipi alla discussione o, "in alternativa alla discussione", presenti note di udienza fino alle ore 9 del giorno di udienza; b) se nessuno ha chiesto la discussione orale, si applica esclusivamente l'art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020, e cioè il processo cd. cartolare (id est, passaggio in decisione sulla base degli scritti) con termine sino a due giorni liberi dall'udienza per il deposito di brevi note. Ciò implica l'impossibilità di depositare le "brevi note" ex art. 84 qualora la discussione orale telematica sia già stata chiesta o disposta, a meno che non vi sia contestuale ed espressa rinuncia alla discussione orale telematica.

- **La richiesta di discussione:** *L'art. 4 del d.l. n. 28/2020 prevede che può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica, ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito. La disposizione, nel fissare un termine per la richiesta di discussione, in deroga al processo ordinario che, com'è noto, non prevede termini, cerca un contemperamento fra il diritto al contraddittorio orale e le esigenze organizzative e gestionali dell'udienza connesse al carattere virtuale della stessa e alla limitazioni derivanti dalla "interposizione" del mezzo tecnologico. I termini, more solito, devono intendersi perentori, In considerazione delle possibili incertezze derivanti dai tempi di adozione e pubblicazione del dPCS con il quale sono state stabilite le Norme e le Specifiche tecniche necessarie, possono essersi verificati, o verificarsi, depositi tardivi delle istanze di richiesta di discussione orale telematica per le udienze e camere di consiglio di più prossima calendarizzazione; in tali ipotesi potrà soccorrere l'istituto della rimessione in termini per errore scusabile di cui all'art. 37 codice del processo amministrativo.*
- **I termini per la richiesta di discussione, l'eventuale opposizione e la decisione:** *In considerazione del non perfetto coordinamento tra la previsione dei termini ultimi fissati per il deposito della richiesta di discussione orale telematica (fino a cinque giorni liberi per gli affari cautelari) e per la comunicazione del link di connessione (un giorno libero prima della data di trattazione) e quelli di costituzione dei giudizi cautelari (artt. 55 e 119 c.p.a.), è stata introdotta la comunicazione di segreteria dell'avvenuto deposito della richiesta, adempimento non previsto dall'art. 4 d.l. n. 28/2020; a partire da tale adempimento, il Protocollo (punti 3 e 4) prevede convenzionalmente un termine dilatorio di due giorni, per consentire l'eventuale formulazione della opposizione, prima della decisione informale sulla richiesta e per l'invio del link, e la rimessione direttamente alla sede dell'udienza o camera di consiglio per la decisione del Presidente sullo stessa opposizione (ove successivamente formulata). Detta previsione – finalizzata ad anticipare*

la conoscenza della decisione di ammissione alla discussione orale telematica – sembra appunto non tenere conto dell'ipotesi di costituzione postuma di un'altra parte, che formuli opposizione successivamente all'invio del link di partecipazione alla discussione orale telematica; in tale ipotesi sarà comunque effettuato l'invio alla parte costituita/opponente del link di partecipazione alla discussione orale telematica, sede nella quale sarà preliminarmente delibata l'opposizione, ma ciò non elide la facoltà del Presidente di provvedere in merito alla opposizione anticipatamente alla data di trattazione, eventualmente disponendo con decreto motivato la revoca dell'avviso di discussione. Nell'ipotesi (non infrequente nella fase cautelare) di costituzione in giudizio tardiva rispetto al termine previsto dal co. 5 dell'art. 55 c.p.a. (eventualmente dimezzato ex art. 119 c.p.a.), l'invio del link non potrà essere garantito, mentre sembra doversi escludere la possibilità di costituzione in giudizio direttamente in sede di discussione orale telematica: in entrambe le ipotesi appare preferibile fare ricorso alla costituzione mediante note di udienza (senza allegazione di atti diversi dal mandato) depositabili sino alla ore 9.00 del giorno della camera di consiglio.

- **Le note di udienza e la richiesta scritta di passaggio in decisione:** L'art. 4 d.l. n. 28/2020 prevede comunque una possibilità di ibridazione tra discussione orale telematica e trattazione scritta, consentendo che *“In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza.”*. Giova precisare che: a) la facoltà di deposito delle note di udienza non può essere esercitata dalla parte che ha richiesto la discussione orale telematica, a meno che non rinunci espressamente alla stessa; b) detta facoltà può invece essere esercitata dall'altra parte che non possa o non voglia partecipare alla discussione, ed effettivamente non vi partecipi, indipendentemente dalla previa formulazione di rituale opposizione; c) le note devono essere “brevi”, ponendosi quale facoltà succedanea all'esposizione orale, ed essere auspicabilmente depositate con anticipo rispetto al giorno dell'udienza, in modo da consentire alle controparti una eventuale replica informata; d) a mezzo di esse possono essere svolte tutte le considerazioni generalmente ammesse in udienza, quali dedurre un profilo in rito non soggetto a termini perché rilevabile d'ufficio o operare eventuali sintetiche repliche alle altrui difese; e) ove esse siano depositate il giorno stesso dell'udienza - comunque entro le ore 9.00, non venendo altrimenti prese in considerazione - rimane comunque il potere del Presidente di accordare una postergazione dell'orario di trattazione in modo da consentire l'esame o disporre, allo stesso scopo, un breve rinvio. La richiesta scritta di passaggio in decisione, della quale verrà dato atto a verbale o nel provvedimento che sarà

emanato, potrà essere depositata – sempre entro le ore 9.00 - anche da chi abbia richiesto la discussione, comportando rinuncia alla stessa, o dalle altre parti; se formulata congiuntamente, o anche in più atti ma concordemente da tutte la parti costituite, determinerà la mancata chiamata della causa per la discussione orale telematica ed il passaggio in decisione nella fase preliminare.

Art. 5

La richiesta di discussione orale telematica, da depositarsi nel rispetto dei termini perentori di legge, andrà sinteticamente motivata con la rappresentazione delle esigenze processuali presupposte che non dovranno però essere relative a mere richieste di “gestione” del processo (ad esempio per rinvio di udienza, rinuncia all’istanza cautelare, richiesta di attività istruttoria) che ben potranno essere invece formulate per iscritto.

Parimenti, l’eventuale opposizione alla richiesta di discussione orale telematica dovrà essere motivata con rilievi e deduzioni di circostanze ed esigenze difensive di carattere oggettivo, escludendosi l’invocazione di mere difficoltà tecniche o di collegamento o rilievi soggettivi di mera (in)opportunità.

La delibazione del Presidente potrà riguardare i profili estrinseci delle motivazioni dichiarate e/o la compatibilità con *“la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici”* e tenere *“conto dei tempi massimi esigibili di lavoro quotidiano in videoconferenza, ivi comprese le necessarie pause”*. Nell’ipotesi nella quale sia possibile provvedere conformemente alla richiesta di un qualche adempimento processuale che non richieda necessariamente la discussione orale telematica, il Presidente potrà provvedervi direttamente; nell’ipotesi nella quale la discussione orale telematica non possa invece svolgersi nella giornata di calendarizzazione dell’udienza, potrà disporre l’effettuazione nelle giornate successive (“in prosecuzione” dell’udienza) o disporre un breve rinvio a successiva udienza di ordinaria calendarizzazione.

La richiesta di discussione orale telematica potrà essere sempre rinunciata, anche successivamente all’adozione del decreto che la disponga e/o all’invio del link per la connessione, o in via espressa o tacitamente mediante deposito di una qualche atto o richiesta che risulti incompatibile (istanza scritta di passaggio in decisione o altra richiesta incompatibile con la discussione e il passaggio in decisione, quali richieste di rinvio e/o di adozione di provvedimenti monocratici).

Art. 6

In considerazione del carattere innovativo, e per qualche verso “sperimentale” della nuova disciplina relativa alla discussione orale telematica, appare utile ribadire l’esplicito richiamo, contenuto nella premessa al Protocollo stipulato in data 25/25 maggio 2020, ai principi di

cooperazione e lealtà processuale e l'invito alla leale collaborazione tra Magistrati amministrativi e Avvocati e tra gli stessi Avvocati, in uno sforzo comune che consenta di affrontare al meglio e con il giusto spirito questa fase processuale "emergenziale".

In particolare gioverà invitare al rispetto del contraddittorio nei rapporti tra Avvocati, osservando la scansione della sequenza processuale degli adempimenti e degli atti di parte, e dei relativi termini di compimento e deposito, onde evitare reciproche "rincorse" all'altrui tardivo adempimento che determinino richieste di discussione altrimenti non necessarie.

Eguualmente gioverà invitare i Signori Avvocati al rispetto dei tempi della discussione orale telematica - fissati dal dPCS n. 134/2020 in termini massimi, salvo eventuale esercizio del potere presidenziale di direzione dell'udienza – da intendersi comunque (omni)comprensivi sia della discussione che dell'eventuale replica.

Art. 7

In particolare, deve sottolinearsi l'esigenza dell'osservanza delle indicazioni e prescrizioni dettate dalle Norme e Specifiche tecniche adottate con il dPCS n. 134/2020, tra le quali:

- a) l'utilizzo dei nuovi moduli di deposito, resi disponibili sul sito internet della G.A., onde consentire il corretto e proficuo funzionamento degli aggiornamenti apportati alla procedura SIGA ed il tempestivo compimento degli adempimenti d'ufficio;
- b) il rispetto dell'orario indicato per la chiamata alla discussione orale telematica, onde evitare inconvenienti e tempi morti che potranno ricadere in danno delle chiamate successive;
- c) l'utilizzo della corretta modalità di autenticazione nella sala d'attesa (autenticazione come "ospite/guest", immettendo quale identificativo la corretta stringa, costituita obbligatoriamente dai dati indicati nel co. 4 dell'art. 3 delle Specifiche tecniche);
- d) la previa conoscenza dell'informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (informativa sul trattamento dati personali, consultabile sul sito internet della G.A.) e la pronta disponibilità a rendere le altre dichiarazioni a verbale richieste dall'art. 8 delle Specifiche tecniche (Allegato 3 al dPCS n. 134/2020);
- e) il rispetto delle indicazioni relative alle modalità di uscita dalla riunione (non abbandonare autonomamente la riunione virtuale, ma attendere di esserne rimossi) onde evitare inconvenienti in tema di privacy e pregiudizi all'ordinato svolgimento delle discussioni orali telematiche.

A tal fine i Signori Avvocati potranno consultare le apposite istruzioni per l'utilizzo di Microsoft Teams rese disponibili, unitamente ad altro materiale utile, sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

Il rispetto di tali indicazioni e prescrizioni, oltre ad agevolare lo spedito svolgimento della discussione orale telematica, potrà prevenire l'insorgenza di inconvenienti tecnici, la cui

“gestione” è rimessa al Presidente del collegio - ai sensi dell’art. 11 delle disposizioni attuative del c.p.a., oltre che ai sensi all’art. 39 c.p.a., in combinato disposto con l’art. 127 c.p.c., che prevede che il Presidente *“può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente”* – salva la facoltà, ove lo ritenga, di investire il collegio degli aspetti più specificamente giuridico-processuali.

Art. 8

Per la partecipazione alla discussione orale telematica i Signori Avvocati potranno farsi sostituire da altro Avvocato mediante delega scritta, previamente depositata nel fascicolo informatico SIGA con le usuali modalità PAT, o mediante delega orale ai sensi dell’art. 14, co. 2, l. n. 247/2012. In entrambe le ipotesi l’Avvocato delegato utilizzerà il link trasmesso dalla segreteria all’Avvocato costituito in giudizio e si autenticherà secondo le modalità indicate nel co. 4 dell’art. 3 dell’Allegato 1 al dPCS n. 134/2020 (Specifiche tecniche) utilizzando le iniziali dell’Avvocato sostituito. Il delegato partecipante alla discussione orale telematica dovrà dichiarare la conoscenza dell’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (informativa sul trattamento dati personali, consultabile sul sito internet della G.A.) e rendere le altre dichiarazioni a verbale richieste dall’art. 8 delle Specifiche tecniche. Non potrà partecipare il domiciliatario, se non delegato.

Il dPCS n. 134/2020 (Norme e Specifiche tecniche) prevede la partecipazione alla discussione orale dei difensori, delle parti che agiscono in proprio e degli ausiliari del giudice (verificatori, consulenti tecnici, commissari ad acta) eventualmente convocati, i quali tutti riceveranno la prevista comunicazione di segreteria con il link individuale da utilizzare e saranno tenuti a dichiarare la conoscenza dell’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (informativa sul trattamento dati personali, consultabile sul sito internet della G.A.) ed a rendere le altre dichiarazioni a verbale richieste dall’art. 8 delle Specifiche tecniche.

In considerazione del fatto che l’art. 4 d.l. n. 28/2020 appare finalizzato a *“salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei difensori all’udienza”*, deve ritenersi esclusa la partecipazione/assistenza di soggetti terzi alla discussione orale telematica la quale, per quanto riguarda le udienze pubbliche, si svolgerà in regime di *“porte chiuse”* ex art. 87, co. 1, c.p.a..

In ogni caso, per qualsiasi soggetto che il Presidente ritenesse di dover ammettere ad assistere – su richiesta dei Signori Avvocati e presso il loro studio, o l’altro luogo dal quale effettueranno la connessione – dovrà essere acquisita e verbalizzata la richiesta, la dichiarazione dell’Avvocato relativa alle generalità del soggetto, alla sua identificazione personale ed alla *“legittimazione”* ad assistere alla discussione, nonché tutte le dichiarazioni relative alla conoscenza dell’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (informativa sul

trattamento dati personali, consultabile sul sito internet della G.A.) ed alle altre dichiarazioni a verbale richieste dall'art. 8 delle Specifiche tecniche.

Art. 9

Per consentire eventuali contatti diretti che dovessero rendersi necessari tra la Segreteria ed i Signori Avvocati, al fine di ovviare ad eventuali inconvenienti che dovessero verificarsi nei collegamenti telematici, i Signori Avvocati dovranno comunicare, con gli atti di richiesta della discussione orale telematica e/o di opposizione alla stessa, oltre alla p.e.c. anche un altro indirizzo di posta elettronica ordinaria (non p.e.c.) e un recapito telefonico ai quali si rendano raggiungibili il giorno dell'udienza.

Il Segretario Generale provvederà ad attivare presso il Tribunale un punto di contatto tecnico, il cui numero telefonico verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), nella sezione dedicata "Emergenza coronavirus" – "Provvedimenti ed atti Tar Napoli per EMERGENZA COVID 19", al quale i Signori Avvocati potranno rivolgersi nelle giornate di udienza per segnalare eventuali inconvenienti nella realizzazione dei collegamenti per la discussione orale telematica.

Rimangono ferme le indicazioni di cui al co. 6 dell'art. 2 del dPCS n. 134/2020 (6. *Per partecipare alla discussione da remoto in videoconferenza è necessario che il dispositivo rispetti i requisiti previsti nelle allegate specifiche tecniche. I difensori o le parti che agiscono in proprio garantiscono la corretta funzionalità del dispositivo utilizzato per collegarsi alla videoconferenza, l'aggiornamento del suo software di base e applicativo alle più recenti versioni rese disponibili dai rispettivi produttori o comunità di supporto nel caso di software open source, con particolare riferimento all'installazione di tutti gli aggiornamenti e le correzioni relative alla sicurezza informatica, e l'utilizzo di un idoneo e aggiornato programma antivirus...*) e all'ultimo periodo del co. 4 dell'art. 3 dell'Allegato 3 al detto dPCS (*La Giustizia amministrativa non fornisce alcuna assistenza tecnica ai soggetti ad essa estranei che partecipano alle udienze e, pertanto, spetta ad essi la preventiva verifica della funzionalità del collegamento telematico dalla propria sede*).

Art. 10

Il Segretario Generale del T.A.R. è incaricato dell'adozione delle misure e istruzioni operative conseguenti al presente decreto.

La Segreteria Affari Generali e del personale è incaricata di comunicare il presente decreto ai Presidenti delle Sezioni interne, a tutti gli altri Magistrati ed ai Direttori di Segreteria delle stesse Sezioni, nonché ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati della circoscrizione, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti ed al Presidente della Sezione staccata di Salerno. Il predetto Ufficio è altresì incaricato di trasmettere il presente decreto al Consiglio di Presidenza della G.A., al Presidente del Consiglio di Stato e al

Segretario generale della G.A., nonchè di rendere noto il presente decreto mediante pubblicazione sul sito internet della giustizia amministrativa.

Napoli, 3.06.2020

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano